

CAMERA DEI DEPUTATI N. 185

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOLOGNA, BUFFONE, CANESTRARI, VILLA, LUCCHESI

Presentata il 30 maggio 1972

Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle Forze armate trattenuti in servizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra attenzione ha lo scopo di definire la posizione giuridico-amministrativa degli ufficiali e sottufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio ai sensi delle leggi n. 808 del 1965, n. 371 del 1969 e n. 289 del 1970 ed altre (per i cappellani) e di eliminare una ingiustizia compiuta nei riguardi di questa benemerita categoria.

Per avere idea della delicatezza e della vastità del problema basta dare uno sguardo alle numerose proposte di legge riguardanti queste categorie di ufficiali e sottufficiali.

Questo problema, che si trascina da anni con provvedimenti settoriali, deve avere una soluzione e non può essere ulteriormente dilazionato in quanto la posizione degli ufficiali e sottufficiali trattenuti (anche per l'applicazione restrittiva delle disposizioni di legge in vigore da parte del Ministero della difesa)

esige una definizione che sia equa nei confronti di tutti i dipendenti dello Stato.

Il Ministero della difesa ha considerato gli ufficiali ed i sottufficiali di complemento trattenuti (alcuni per 30-35 anni) privi di rapporto di impiego in quanto il Ministero della difesa si è fermato all'articolo 3 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ritenendo che l'ufficiale in congedo non possa avere rapporto d'impiego.

A nulla è servito il fatto che gli ufficiali di complemento erano già stati iscritti nel lontano 1923 all'Opera di previdenza (regio decreto n. 614 del 26 febbraio 1923), né le varie sentenze sul rapporto d'impiego dei dipendenti dalla pubblica amministrazione, emesse dal Consiglio di Stato.

Siamo certi onorevoli colleghi che questa legge, tendente a risolvere definitivamente il problema degli ufficiali e sottufficiali di complemento trattenuti, possa trovare la vostra unanime approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il trattenimento in servizio degli ufficiali e sottufficiali di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 808, e degli ufficiali di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 371, e 11 maggio 1970, n. 289, e dei cappellani militari trattenuti o richiamati costituiscono rapporto d'impiego.

Il presente disposto non si applica nei confronti degli ufficiali di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 371.

ART. 2.

Gli ufficiali, i cappellani militari ed i sottufficiali di cui all'articolo 1 della presente legge saranno iscritti in appositi « ruoli speciali ad esaurimento ».

Gli interessati dovranno presentare domanda entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Gli ufficiali ed i sottufficiali trattenuti in base alla legge 26 giugno 1965, n. 808, continueranno a prestare servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalla predetta legge n. 808.

I cappellani militari trattenuti o richiamati continueranno a prestare servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalle disposizioni in vigore.

Gli ufficiali trattenuti in base alle leggi 28 marzo 1968, n. 371, e 11 maggio 1970, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni continueranno a prestare servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per gli ufficiali del ruolo speciale unico.

ART. 4.

L'avanzamento degli ufficiali di cui all'articolo 1, ad eccezione dei cappellani militari, avrà luogo fino al grado e con le norme previste per gli ufficiali del ruolo speciale unico, in deroga al disposto degli articoli 112 e 114 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Restano invariate le disposizioni in materia di avanzamento, riguardanti i cappellani militari trattenuti o richiamati ed i sottufficiali trattenuti in base alla legge 26 giugno 1965, n. 808.

ART. 5.

Il personale di cui all'articolo 1 deve essere iscritto d'ufficio all'Opera di previdenza per il personale di ruolo civile e militare dello Stato e per i loro superstiti, prevista dal testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli ufficiali devono essere iscritti anche alla Cassa ufficiali istituita con legge 29 dicembre 1930, n. 1712, e successive modificazioni ed integrazioni, con le norme previste per gli ufficiali in servizio permanente.

I sottufficiali devono essere iscritti anche al Fondo di previdenza sottufficiali istituito con regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito in legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e successive modificazioni ed integrazioni con le norme ed il trattamento previsti per i sottufficiali in servizio permanente.

ART. 6.

Il riscatto del servizio prestato, fino al giorno dell'entrata in vigore della presente legge potrà essere effettuato previo versamento delle ritenute previste dalle leggi in vigore per il personale in servizio permanente ragguagliato agli stipendi percetti dagli interessati durante i periodi stessi.

Le domande di riscatto dovranno essere presentate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

Al personale di cui all'articolo 1, vengono applicate le stesse norme previste per gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente, per quanto riguarda ricoveri in luoghi di cura, convalescenza, aspettativa, sospensione dall'impiego, nonché cessazione dal servizio.

ART. 8.

All'onere finanziario, calcolato in 120 milioni circa derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo « Provvedimenti legislativi in corso » compresi nello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.